

**AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.p.A.**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO MISTO DI SERVIZI E LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RICORRENTE DELLE TRATTE AUTOSTRADALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE 1° TRONCO DI GENOVA - AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.p.A.**

**17ACC/GE/2019 - LOTTO 1 - CIG: 7989888827, LOTTO 2 - CIG: 79899023B6**

**Risposte ai quesiti/chiarimenti**

n.	Quesito	Risposta della Stazione Appaltante
1	<i>Si richiede se per quanto concerne attrezzature c.d. speciali (es. by bridge) possa esservi una deroga alla vetustà degli stessi vista la loro natura.</i>	Non sono previste deroghe rispetto alle previsioni di Capitolato e/o della documentazione inerente la presente procedura di gara.
2	<i>Con riferimento al criterio 1.3 sedi operative si richiede quale sia la formula di calcolo per l'attribuzione dei punteggi previsti nonché di specificare se possibile offrire più sedi che distano &lt;10km dal casello autostradale e almeno 20 km dalle sedi operative fornite dalla Stazione Appaltante ma senza vincoli di distanza le une dalle altre. Si segnala inoltre un'incongruenza tra i contenuti presenti nell'allegato f_Appalto MOR misto Servizi-lavori - OEPV MOR.pdf e nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto MOR - Lotto1-2.pdf (pag 8 e 9 art 1.1.1 e 1.1.2) che prevedono distanze differenti per la localizzazione delle sedi. Si chiede infine quale sia il software di riferimento da utilizzare per il calcolo delle distanze (es. Google maps) ed opzioni da applicare (es. evita autostrade).</i>	Il metodo di calcolo per l'attribuzione dei punteggi è indicato nell'allegato f_Appalto MOR misto Servizi-lavori - OEPV MOR.pdf. Le sedi aggiuntive devono rispondere ai criteri individuati nel predetto documento " f_Appalto MOR misto Servizi-lavori - OEPV MOR.pdf". Con riguardo al software nei documenti di gara non sono previsti applicativi specifici.
3	<i>Con riferimento al calcolo di classe ambientale per quanto concerne le macchine operatrici e i mezzi speciali si chiede quale sia il criterio di riferimento da adottare (es tabella con criteri di equivalenza) poichè il dato non è presente e univocamente definito dalla carta di circolazione dello stesso.</i>	Ai fini del calcolo dei punteggi relativi al criterio n. 5 "OEPV", laddove non esplicitamente riportato sulla carta di circolazione, saranno considerati solo i mezzi che riportano sulla carta di circolazione i riferimenti alle direttive antiinquinamento di cui per comodità si allega tabella esemplificativa in sub. 1, senza che la stessa possa costituire documento di gara, dovendo gli Spettabili Concorrenti riferirsi alle disposizioni di legge in materia.
4	<i>Stante la dimensione dell'importo a base d'asta, relativamente alla parte inerente ai servizi pari a 10.601.480,00 € per il lotto 1 e 7.505.550,00 €, per il lotto 2 si chiede se il requisito di cui al punto 7.3 lettera f di capacità tecnica professionale sia corretto o frutto di un refuso considerato che lo stesso prevede di aver eseguito servizi di manutenzione per aree a verde pari a 440.779,05 € per il lotto 1 e 430.933,20 € per il lotto 2 nel triennio, servizi di assistenza varia 317.775,00 € per il lotto 1 nel triennio e Servizi di regolazione idraulica 242.332,5 € per il lotto 2 nel triennio.</i>	Gli OE devono possedere i requisiti di cui al punto 7.3 lett. f), come previsto nella lex specialis ed a cui si rinvia. Con l'occasione, a chiarimento rispetto alle previsioni di cui al citato punto 7.3 lett. f) del Disciplinare, si segnala che in relazione ai requisiti relativi ai servizi di manutenzione aree a verde, per il lotto n. 2 le tabelle di riferimento sono ovviamente le n. 2.4 e 2.5.
5	<i>Con riferimento ai criteri 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 presenti nell'allegato f_Appalto MOR misto Servizi-lavori - OEPV MOR.pdf si chiede se vi sia un refuso circa l'assenza di un limite massimo/criterio puntuale di attribuzione di punteggi per quanto concerne le attrezzature considerato che l'assenza di tale limite agevolerebbe aziende di grandi dimensioni entrando in contrasto con le disposizioni della normativa antitrust e con bandi analoghi pubblicati da codesta Spettabile Stazione Appaltante</i>	Con riferimento al quesito in oggetto si rappresenta che non è previsto un limite massimo alla facoltà, per ciascun concorrente, di offrire migliori rispetto alle previsioni base di capitolato poste a base di gara. Ciò in considerazione del fatto che trattasi di affidamento da aggiudicare con il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. Per quanto concerne l'attribuzione dei punteggi si ricorda che, come previsto dall'art. 18.4 del Disciplinare, "al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrizzazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente".
6	<i>Con riferimento alle dotazioni minime del personale per quanto concerne esperienza e formazione si evidenzia che, per quanto evinto dalla documentazione di gara, le maestranze potrebbero essere completamente sprovviste di esperienza analoga, si chiede quindi se l'assenza di tale requisito costituisca un refuso</i>	Premesso che non costituisce refuso, si rappresenta che ciascun concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis di gara, tra cui si ricorda, nell'ambito dei requisiti di capacità economica e di capacità tecnica, è espressamente prevista l'esecuzione di attività analoghe svolte su strade di tipo A e/o B. Va da sé che costituirà onere dell'eventuale aggiudicatario mettere a disposizione personale adeguatamente formato per l'esecuzione delle attività oggetto d'appalto.

7	<i>Si segnala che gli allegati 17ACCGE2019 - ALLEGATI (3^parte).zip 17ACCGE2019 - ALLEGATI (4^parte).zip presentano gli stessi contenuti.</i>	Da una verifica è stato appurato che è stato effettivamente caricato sul portale due volte lo stesso allegato. Si precisa, a scanso di equivoci, che non ci sono ulteriori documenti rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione sul portale.
8	<i>Visto il periodo di sospensione festiva delle attività da parte di molti uffici nel mese di agosto e l'alta complessità degli elaborati da presentare in gara si chiede dilazione dei termini per quanto riguarda i termini in cui richiedere chiarimenti, effettuare la richiesta di sopralluogo e per la presentazione dell'offerta stessa.</i>	Nel prendere atto della presente richiesta si comunica l'impossibilità di accoglierla, attesa la necessità per la scrivente Stazione Appaltante di avviare quanto prima le operazioni di gara. Si segnala che i tempi concessi risultano essere addirittura superiori rispetto alle previsioni di legge sul punto.
9	<i>Si segnala che l'allegato a26pm ghemme risulta "vuoto" si prega di ricaricarlo.</i>	Si è già provveduto a caricare l'allegato sul portale bravosolution.
10	<i>Relativamente alla possibilità di aggiudicazione di un solo lotto, nel caso una società partecipasse ad entrambi i lotti in RTI e risultasse aggiudicataria in qualità di Mandante nel lotto di maggior importo, opererebbe comunque l'esclusione automatica dal successivo lotto di minor importo, anche nel caso la composizione RTI cambiasse e la stessa partecipasse in qualità di Mandataria?</i>	Si conferma la correttezza dell'interpretazione operata da Codesto Concorrente. Si ricorda a tal proposito che nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 1 (uno) lotto, che sarà individuato sulla base del criterio dell'importo a base di gara del lotto (lotto di maggiore importo sarà aggiudicato in via prioritaria). La presenza di un operatore economico in entrambi i lotti fa inevitabilmente scattare il meccanismo che impedisce l'aggiudicazione allo stesso, indipendentemente dalla forma di partecipazione alla procedura, di entrambi i lotti oggetto d'appalto.
11	<i>In merito al requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2 lettera d) "Fatturato specifico minimo annuo", è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice in modo parziale, ovvero, solo per la parte eccedente a quella posseduta fine al raggiungimento del requisito richiesto</i>	Con riferimento al quesito in parola si segnala che non è compito della Stazione Appaltante effettuare consulenza alle imprese in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di Gara, non potendo peraltro conoscere tutte le caratteristiche dei singoli operatori economici. Quanto ai requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura ci si riporta pertanto integralmente alle previsioni della lex specialis di gara mentre, per quanto concerne l'eventualità, per il concorrente, di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si rimanda integralmente alle disposizioni di legge in materia.

**Allegato a risposta quesito n. 3**

DICITURA RIPORTATA SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE	EURO (classe)
NON SUPERA IL 50% DELLE EMIS. 83/351CEE	0
NON SUPERA IL 50% DELLE EMIS. 83/351CEE CON CATALIZZATORE	0
NON SUPERA IL 50% DELLE EMIS. 83/351CEE SULL'INQUINAMENTO	0
RISPETTA LA DIRETTIVA 83/351 CEE	0
RISPETTA LA DIRETTIVA 83/351 CEE CON CATALIZZATORE	0
RISPETTA LA DIRETTIVA 83/351 CEE SULL'INQUINAMENTO	0
RISPETTA LA DIRETTIVA 88/436 CEE	0
RISPETTA LA DIRETTIVA 88/436 CEE CON CATALIZZATORE	0
RISPETTA LA DIRETTIVA 88/436 CEE SULL'INQUINAMENTO	0
RISPETTA LA DIRETTIVA 88/76 CEE	0
RISPETTA LA DIRETTIVA 88/76 CEE CON CATALIZZATORE	0
RISPETTA LA DIRETTIVA 88/76 CEE SULL'INQUINAMENTO	0
RISPETTA LA DIRETTIVA 88/77 CEE	0
RISPETTA LA DIRETTIVA 88/77 CEE CON CATALIZZATORE	0
RISPETTA LA DIRETTIVA 88/77 CEE SULL'INQUINAMENTO	0
RISPETTA LA DIRETTIVA 89/458 CEE	0
RISPETTA LA DIRETTIVA 89/458 CEE CON CATALIZZATORE	0
RISPETTA LA DIRETTIVA 89/458 CEE SULL'INQUINAMENTO	0
RISPETTA LA DIRETTIVA 89/491 CEE	0
RISPETTA LA DIRETTIVA 89/491 CEE CON CATALIZZATORE	0
RISPETTA LA DIRETTIVA 89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/436 CEE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/436 CEE CON CATALIZZATORE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/436 CEE SULL'INQUINAMENTO	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/76 CEE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/76 CEE CON CATALIZZATORE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/76 CEE SULL'INQUINAMENTO	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-89/458 CEE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-89/491 CEE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-89/491 CEE CON CATALIZZATORE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/458 CEE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/458 CEE CON CATALIZZATORE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/458 CEE SULL'INQUINAMENTO	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/491 CEE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/491 CEE CON CATALIZZATORE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 88/436 CEE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 88/436 CEE CON CATALIZZATORE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 88/436 CEE SULL'INQUINAMENTO	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/458 CEE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/458 CEE CON CATALIZZATORE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/458 CEE SULL'INQUINAMENTO	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/491 CEE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/491 CEE CON CATALIZZATORE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-89/491 CEE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-89/491 CEE CON CATALIZZATORE	0
RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	0
CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. - AALL. I D.M. 23.03.92	1
RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE	1
RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE	1
RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE CON CATALIZZATORE	1
RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	1
RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 CEE	1
RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 CEE CON CATALIZZATORE	1
RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 CEE SULL'INQUINAMENTO	1
RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5	1
RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5E CAP.9	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-91/441 CEE	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-91/441 CEE	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 91/441 CEE	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 91/441 CEE CON CATALIZZATORE	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-91/441 CEE	1

RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 89/491 - 91/441 CEE	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 89/491 - 91/441 CEE CON CATALIZZATORE	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 89/491 - 91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/441 CEE	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/441 CEE - 93/116 CE	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1-A	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE - 93/116 CE	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE - 95/54 CE	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 93/59 CEE - 93/116 CE	1
RISPETTA LE DIRETTIVE 93/59 CEE - 95/54 CE	1
CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -BALL. I D.M. 23.03.92	2
CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1.-A 6.2.1.-B ALL. I D.M. 23.03.92	2
RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE RIF. 2002/51/CE FASE A E 97/24/CE CAP. 9	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 94/12 95/54 - 95/56 - 93/116	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36 - 96/38	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 95/54 93/116 96/69 95/56 96/37 96/38	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 95/54 93/116 96/69 96/36 96/37 96/38	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 94/12 - 95/56 - 96/37	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 94/12 - 96/36 - 96/38	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/36	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/38	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/37	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/5493/116 - 96/69 - 96/36 - 96/38	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 93/116 94/12 95/56 96/36 96/37 96/38	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 93/116 96/44 95/56 96/36 96/37 96/38	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 91/542-B 95/56 96/36 96/37 96/38	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/44 95/56 96/36 96/37	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/44 95/56 96/36 96/37 96/38	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/37	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/37	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 94/12 95/56 96/36 96/37 96/38	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/1 95/56 96/36 96/37 96/38	2
RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	2
RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 96/69/CE	2
RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE FASE A E DIRETTIVA 97/24/CE CAP.9	2
RISPETTA LA DIRETTIVA 92/97 CE - 98/77 CE	2
RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE	2
RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE CON CATALIZZATORE	2
RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE SULL'INQUINAMENTO	2
RISPETTA LA DIRETTIVA 96/1 CE	2
RISPETTA LA DIRETTIVA 96/69 CE	2
RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. VI/FASE2 E CAP. IX	2
RISPETTA LA DIRETTIVA 98/77 CE	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 96/36 CE	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 93/116 CE	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/54 CE	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/56 CE	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 96/36 CE	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 96/38 CE	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1-B - 95/54 CE	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12 CEE - 95/54	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12/CEE	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 95/54/CE - 96/1/CE	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 96/1/CE	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 94/12 CE - 93/116 CE	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 95/54 CE 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -B	2
RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B	2



RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/69 - 95/56 - 96/37 - 96/38	2
RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 94/12 95/56 96/36 96/37 96/38	2
RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 91/542-B 96/36 96/37 96/38	2
RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/36 96/37	2
RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/36 96/38	2
RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/37 96/38	2
RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	2
RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE RIF. 2002/51/CE FASE B E 97/24/CE CAP. 9	3
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-A	3
RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 98/69/CE	3
RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA A	3
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE	3
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE-A	3
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A	3
RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE FASE B E DIRETTIVA 97/24/CE CAP.9	3
RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-A	3
RISPETTA LA DIRETTIVA 92/97 CE - 98/69 CE	3
RISPETTA LA DIRETTIVA 98/69 CE	3
RISPETTA LA DIRETTIVA 98/77/CE RIF.98/69/CE	3
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B	4
RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 98/69/CE-B	4
RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA B1	4
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE - RIF. 98/69/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	4
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE - B	4
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE-B	4
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE-B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	4
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B1	4
RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B	4
RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	4
RISPETTA LA DIRETTIVA 2003/76/CE-B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	4
RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4)	4
RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4)	4
RISPETTA LA DIRETTIVA 92/97 CE - 98/69 CE-B	4
RISPETTA LA DIRETTIVA 98/69 CE-B	4
RISPETTA LA DIRETTIVA 98/77/CE RIF.98/69/CE-B	4
RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA B2	5
RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA C (ECOL. MIGLIORATO)	5
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B2	5
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)	5
RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)	5
RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)	5
RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)	5
RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)	5